

**CIRCOLARE N. 1/E***Direzione Centrale**Normativa e Contenzioso**Roma, 19 gennaio 2007***OGGETTO: Decreto-legge n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 – Primi chiarimenti**

.....omissis .....

**16 REGIME DI ESONERO NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA  
(ARTICOLO 2, COMMA 31)**

L'articolo 2, comma 31, del *decreto* ha modificato la disciplina agevolativa del settore agricolo di cui al previgente comma 6 dell'articolo 34 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo un unico limite di volume di affari entro il quale opera il regime di esonero dei produttori agricoli, indipendentemente dall'ubicazione dell'attività agricola svolta dallo stesso contribuente; nel contempo è stato abrogato il regime semplificato previsto dal terzo periodo del previgente comma 6 del citato articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Più precisamente, il novellato comma 6 del menzionato articolo 34 prevede un regime di esonero dagli adempimenti IVA per i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare) un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte I della tabella A allegata al citato decreto n. 633 del 1972.

Pertanto, sulla base della nuova formulazione della norma in esame, viene individuato un unico regime di esonero a cui accedono tutti i produttori agricoli con un volume di affari non superiore a 7.000 euro, limite che risulta più elevato di quello precedentemente in vigore pari a 2.582,28 euro.

Tale nuovo regime elimina :

- lo specifico limite di 7.746,85 euro fissato, in tema di regime di esonero, per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti, e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani, individuati dalle rispettive Regioni come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

- il regime semplificato previsto per gli imprenditori agricoli che hanno realizzato nell'anno solare precedente un volume di affari superiore a 2.582,28 euro o a 7.746,85 euro e inferiore a 20.658,28 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici, compresi nella prima parte della tabella A), allegata al citato decreto n. 633 del 1972. Detti contribuenti erano esonerati dall'obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta, fermo restando l'obbligo di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972 e di versamento annuale dell'imposta.

In base all'attuale formulazione della norma in commento, l'agevolazione concessa ai produttori agricoli consiste:

1. nell'esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e presentazione della dichiarazione annuale Iva e della comunicazione annuale dei dati Iva. Resta fermo l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture e delle bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché delle fatture di vendita emesse per loro conto dai cessionari o dai committenti;
2. nell'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, per l'espressa deroga contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'articolo 34 del menzionato DPR n. 633 del 1972, alla generale applicazione delle aliquote proprie dei beni ceduti.

Inoltre, tale regime fiscale comporta per i cessionari e i committenti che, nell'esercizio d'impresa, acquistano beni o utilizzano servizi dai produttori agricoli "esonerati", l'obbligo di emettere un'autofattura con le modalità e nei termini dell'articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, indicandovi, unitamente al prezzo di vendita dei beni o dei servizi acquistati, l'imposta calcolata secondo l'aliquota corrispondente alle percentuali di compensazione dei prodotti agricoli.

Il cessionario o il committente dovranno pagare l'imposta, così determinata, direttamente al produttore agricolo, procedendo a registrare la fattura a norma dell'articolo 25 del DPR n. 633 del 1972, ed a consegnarne copia al produttore agricolo. L'agricoltore esonerato dall'obbligo di versamento dell'imposta, tratterà l'imposta incassata a titolo di compensazione dell'imposta assolta sugli acquisti.

In coerenza con le modifiche apportate al regime di cui al comma 6 del citato articolo 34, l'articolo 2, comma 32, del *decreto* ha provveduto a sostituire la lettera *d)* dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che individua i soggetti passivi ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive

(IRAP), Più precisamente, per aggiornarne il contenuto al nuovo limite di esonero previsto ai fini IVA, per effetto del menzionato comma 32, sono ora esclusi dal novero dei soggetti passivi IRAP, i produttori agricoli titolari di reddito agrario che realizzano un volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro e che non hanno rinunciato all'esonero.

Le modifiche in commento, apportate in sede di conversione del decreto legge n. 262 del 2006, esplicano i loro effetti a partire dal 1° gennaio 2007.

Infatti, la norma in questione riguarda una disciplina specifica che collega determinati comportamenti del produttore agricolo – da porre in essere nell'anno in corso - al volume d'affari realizzato nell'anno precedente; pertanto, la sua applicazione non può che decorrere dall'anno successivo a quello della sua emanazione.

Infine, a maggior chiarimento ed approfondimento di quanto precisato nel paragrafo 52.1 della circolare n. 28 del 4 agosto 2006, si fa presente che in sede di conversione del *decreto*, è stato eliminato dall'articolo 34, comma 6, ogni riferimento alle disposizioni dell'articolo 32-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972. Con tale intervento il legislatore ha inteso escludere che i produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7.000 euro potessero rientrare fra quelli interessati dal regime della franchigia, previsto dall'articolo 32-*bis*, istituito con l'articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006.

Peraltro, così come previsto per i soggetti in franchigia dall'articolo 32- *bis*, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche i produttori agricoli possono esercitare l'opzione per "*l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari*", ai sensi dell'articolo 34, comma 11, dello stesso decreto n. 633 del 1972.

Conseguentemente un produttore agricolo che nell'anno solare 2006, abbia realizzato un volume di affari non superiore a 5.000 euro, potrà optare per applicare l'IVA nei modi ordinari, esercitando una facoltà analoga a quella spettante ai soggetti esercenti attività attratte nel regime di franchigia.

Infine, si coglie l'occasione per precisare che anche gli imprenditori agricoli che svolgono un'attività di agriturismo sono esclusi dall'ambito di applicazione del regime di franchigia di cui al citato articolo 32-*bis*, trattandosi di un'attività per la quale opera un regime speciale di determinazione dell'imposta, disciplinato dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

.....omissis .....